

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di martedì 18 maggio 2010

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Luigi Casero.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni - Parere su emendamenti).

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3209-bis, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, nonché le proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1) e l'emendamento 5-bis.100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 10-bis, comma 1, capoversi 5-ter e 5-quater, condiziona la predisposizione di atti normativi da parte delle pubbliche amministrazioni al contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, stabilendo un principio suscettibile di pregiudicare la definizione di ogni disposizione di carattere finanziario e fiscale ed in particolare delle norme volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, paralizzando l'attività delle pubbliche amministrazioni con riflessi negativi sulla finanza pubblica;

l'articolo 17 comprometterebbe le concrete attività, già in avanzato stato di realizzazione e già condivise dal Garante della privacy, le regioni e le amministrazioni interessate, del Sistema Tessera sanitaria, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 260 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008 per la diffusione e progressiva introduzione della ricetta elettronica nelle regioni, con effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

il comma 1 dell'articolo 20-bis, nel sopprimere il comma 2-bis, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che rendeva facoltativa l'assegnazione ai cittadini residenti, da parte delle amministrazioni regionali e locali, di caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale, rende applicabile agli stessi enti esclusivamente l'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, che sancisce l'obbligo di provvedere a tale adempimento, con conseguenti aggravii finanziari per gli enti in questione;

le disposizioni di cui all'articolo 21-bis sono volte a consentire una gestione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di una quota delle risorse destinate alla formazione presso le amministrazioni pubbliche sulla base di procedure contabili che, oltre a prefigurare un meccanismo eccessivamente complesso non in linea con le ordinarie procedure contabili e a determinare un prolungamento dei tempi tale da non consentire l'utilizzo delle risorse in questione nell'esercizio in corso, appare suscettibile di pregiudicare gli impegni già contratti a legislazione vigente dalle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di contratti formativi pluriennali e di provocare una moltiplicazione di strutture, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'articolo 29, comma 1, lettera d-bis), oltre a porre nuovi rilevanti oneri in capo alle pubbliche amministrazioni innovando in profondità l'attuale obbligo di motivazione dei provvedimenti

amministrativi, rischia di alimentare un ampio contenzioso suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 29, comma 1, lettera *p*), imponendo alla pubblica amministrazione il rispetto dei termini di pagamento nei confronti di privati anche attraverso la fissazione del principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale, appare suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'accelerazione dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione;

considerato che:

è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsti e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;

con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;

l'articolo 9-bis comporta nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni volti ad individuare tutti gli oneri informativi a carico di cittadini ed imprese derivanti da tutti gli atti normativi posti in essere dalle amministrazioni medesime. Inoltre, la previsione che, in caso di mancata attuazione di tali adempimenti gli utenti possano avanzare reclami, potrebbe costituire il presupposto per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi e risarcimenti;

all'articolo 10, per evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è opportuno modificare il comma 1 al fine di chiarire che le disposizioni ivi previste si applicano alle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dall'articolo 34 della legge n. 69 del 2009, già dispongano di propri siti e della posta certificata elettronica;

le finalità indicate dall'articolo 20-bis, comma 3, lettere *c*) e *d*), possono essere perseguite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione che venga chiarito che le misure ivi previste hanno come destinatari soltanto le amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, già dispongono di propri siti e della posta elettronica certificata;

al medesimo articolo 20-bis, occorre indicare esplicitamente che dall'adozione del regolamento di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 23, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, occorre precisare che il personale ivi indicato conserva il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;

all'articolo 29, comma 1, la lettera *g-bis*) è formulata in termini tali che, in caso di mancata risposta ai reclami presentati dagli utenti, si potrebbe realizzare il presupposto per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi e risarcimenti;

all'articolo 29, comma 1, la lettera *q*) pone in capo alle amministrazioni nuovi oneri rispetto ai quali occorrerebbe verificare che essi possano essere sostenuti sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché i riflessi a livello di contenzioso da tale previsione;

rilevata l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, che recano entrambe una clausola di neutralità finanziaria riferita alla medesima delega;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: Sono effettuate *con le seguenti:* Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano;

all'articolo 10-bis, comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater;

all'articolo 16, comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse, *aggiungere le seguenti:* umane, strumentali e finanziarie;

sopprimere l'articolo 17;

all'articolo 20-bis apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata»;

al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere l'articolo 21-bis;

all'articolo 23, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 26, comma 1, lettera e), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente, *con le seguenti:* iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

all'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: sono trasmessi *aggiungere le seguenti:* , corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *aggiungere le seguenti:*
per materia e per i profili finanziari;

all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera d-bis);

all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera p);

e con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'economia e delle finanze,; *e aggiungere, in fine, il seguente comma:* «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;

c) sopprimere l'articolo 9-bis;

d) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo la parola: visita *aggiungere la seguente:* effettuata;

e) all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g-bis);

f) all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera q);

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10-bis.1, limitatamente ai capoversi commi 7-ter e 7-quater, e 29.7, sugli articoli aggiuntivi 8-ter.02, 8-ter.03, 9-ter.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.04, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.05, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.06, e 9-ter.07, sui subemendamenti

0.29.100.2 e 0.29.100.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».